



DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
S. C. Gestione Tecnica Centro-Levante
S. C. Gestione Tecnica Centro-Ponente

ACCORDO QUADRO

Lavori di manutenzione degli edifici ed impianti dell'ASL 3 "Genovese"

Documento:

GEN.02

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Scale:

-

Data:

28/11/2015

Rev.	del	Note
0		-

Approvato

Delib. n. _____
 del _____

Il Commissario Delegato:
 Dott. LUCIANO GRASSO

Il Direttore del Dipartimento di Edilizia Sanitaria e Ingegneria Clinica
 Ing. RIZZARDO RIBABILLATI

Il R.U.P.:
 Ing. Marco Sergio Baccaro

I Progettisti:
 Ing. Danilo Negri
 Arch. Mauro Vigliani

Il Coordinatore delle strutture in fase progettuale: Geom. G. Pella

PREMESSA	- 4 -
CAPO PRIMO - OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	- 4 -
Articolo 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	- 4 -
Articolo 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	- 4 -
Articolo 3 – FORMA DELL'ACCORDO QUADRO - AGGIUDICAZIONE	- 5 -
Articolo 4 – AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO	- 5 -
Articolo 5 – CATEGORIE DEI LAVORI	- 6 -
Articolo 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	- 6 -
Articolo 7 – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO	- 7 -
CAPO SECONDO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI	- 7 -
Articolo 8 – CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	- 7 -
Articolo 9 – AREA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	- 7 -
Articolo 10 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI	- 7 -
CAPO TERZO – ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO	- 8 -
Articolo 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI	- 8 -
Articolo 12 – ORDINAZIONE DELLE OPERE	- 8 -
Articolo 13 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI	- 9 -
Articolo 14 – CONDOTTA DEI LAVORI	- 9 -
Articolo 15 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE E COLLAUDO	- 10 -
CAPO QUARTO – CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO	- 11 -
Articolo 16 – OSSERVANZA DELLE NORME	- 11 -
Articolo 17 – ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE	- 11 -
Articolo 18 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA	- 14 -
Articolo 19 – PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	- 17 -
Articolo 20 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	- 17 -
Articolo 21 – CAUZIONE DEFINITIVA	- 18 -

Articolo 22 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	- 19 -
CAPO QUINTO – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ACCORDO QUADRO	- 20 -
Articolo 23 – RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO	- 20 -
Articolo 24 – PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO	- 20 -
Articolo 25 – REPERIBILITA' DELL'AGGIUDICATARIO	- 21 -
Articolo 26 – OBBLIGHI SPECIALI ORGANIZZATIVI DELL'AGGIUDICATARIO	- 22 -
CAPO SESTO – DISCIPLINA DEGLI APPALTI	- 24 -
Articolo 27 – MATERIALI IN GENERE	- 24 -
Articolo 28 – VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	- 24 -
Articolo 29 – DOCUMENTAZIONE FINALE	- 25 -
Articolo 30 – SUBAPPALTI	- 27 -
Articolo 31 – VARIAZIONI DEI LAVORI	- 29 -
Articolo 32 – AFFIDAMENTI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI AGGIUDICATARI	- 29 -
CAPO SETTIMO – CONTABILIZZAZIONE, PREZZO, PAGAMENTI E ONERI	- 29 -
Articolo 33 – ELENCO PREZZI	- 29 -
Articolo 34 – CONTABILITÀ LAVORI	- 30 -
Articolo 35 – FORMA DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ	- 30 -
Articolo 36 – PAGAMENTI IN ACCONTO	- 31 -
Articolo 37 – CONTO FINALE, COLLAUDO E PAGAMENTI A SALDO	- 31 -
Articolo 38 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI	- 32 -
Articolo 39 – NUOVI PREZZI	- 32 -
CAPO OTTAVO – CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE	- 32 -
Articolo 40 - PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE	- 32 -
Articolo 41 – CONTROVERSIE E CONTENZIOSI	- 34 -
Articolo 42 – RISOLUZIONE O RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO	- 34 -

Premessa

L'ASL 3 "Genovese" di seguito denominata anche "Stazione Appaltante", al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione del proprio patrimonio immobiliare, intende stipulare con **6 (sei)** Operatori Economici, n.3 (tre) esclusivi del lotto A per il Centro Levante e n. 3 (tre) esclusivi del lotto B per il Centro Ponente, un Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione che si renderanno necessari nell'arco di due anni a decorrere dalla consegna dei lavori relativi all'Accordo medesimo ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/06.

Il presente Capitolato Speciale detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa ai singoli Ordini di Lavoro (**ALL. A**) che saranno emessi dalla Direzione dei Lavori per l'affidamento degli appalti di uno o più interventi di manutenzione.

CAPO PRIMO - OGGETTO ED IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali stipulate tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione degli edifici e dei beni immobili di proprietà o in disponibilità della Stazione Appaltante medesima, per l'affidamento dei singoli appalti si procederà alla emissione di appositi Ordini di Lavoro.

Gli edifici attualmente in disponibilità dell'ASL, unitamente alla indicazione della loro dislocazione sul territorio, verranno specificati in sede di sopralluogo dai tecnici incaricati. L'allegato elenco (**ALL. B**) individua i beni immobili attualmente in disponibilità di questa Stazione Appaltante, detto elenco è da ritenersi indicativo in quanto suscettibile di variazioni in aggiunta e detrazione, anche significative.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio o nella disponibilità dell'ASL 3 Genovese, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che la Impresa che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare, in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi che formano oggetto dell'Accordo Quadro sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria che possono essere sinteticamente così riassunti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- opere edili;
- scavi e sbancamenti;
- opere di impermeabilizzazione;
- opere di pavimentazione e rivestimento (ceramici e resilienti);
- opere idrico-sanitarie;
- opere fognarie;
- opere da fabbro;
- opere da lattoniere;
- opere da falegname;
- opere da vetraio;
- opere da tinteggiatore-verniciatore;
- opere da serramentista-vetraio;
- opere stradali;

- opere di smaltimento coperture in fibro cemento amianto;
- pulizia di gronde, pluviali, impianti;
- impianti di irrigazione;
- esecuzione di prove, indagini e saggi;
- disostruzione di tubazioni di scarico;
- esecuzione di ponteggiature e opere provvisorie di cantiere;
- rimozione di materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica.

Sono da ritenersi comprese piccole opere accessorie agli interventi e/o lavori di manutenzione straordinaria relativi a:

- impianti elettrici, telefonici, di chiamata e speciali;
- impianti e strutture antincendio;
- impianti di riscaldamento e condizionamento;
- fornitura e riparazione di arredi e attrezzature.

Articolo 3 – FORMA DELL'ACCORDO QUADRO - AGGIUDICAZIONE

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione, ogni relativo Ordine di Lavoro verrà stipulato a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 2) lett. a) e comma 4) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e in economia nel limite del 15% delle lavorazioni totalmente eseguite.

L'aggiudicazione dei lavori avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 122 comma 9 del D.Lgs. n.163/06.

Articolo 4 – AMMONTARE PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, l'importo complessivo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è pari a **€ 4.440.000,00** suddiviso per ciascun lotto in complessivi **€ 2.220.000,00 (duemilioniduecentoventimila/00)** di cui **€ 1.140.000,00 (unmilionecentoquarantamila/00)** per lavori di competenza per il primo anno compresi oneri per la sicurezza preventivamente non quantificabili e **€ 1.080.000,00 (unmilioneottantamila/00)** per lavori di competenza per il secondo anno compresi oneri relativi alla sicurezza preventivamente non quantificabili, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto come per legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza, ricompresi in ciascuna categoria elencata nell'art. 5, è valutato di volta in volta prima di dare corso all'esecuzione degli interventi manutentivi richiesti. Tali costi sono suddivisi in:

- oneri derivanti dall'attuazione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- oneri derivanti da tutti gli apprestamenti, impianti di terra e protezione, mezzi e servizi di protezione collettiva, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, individuati e preventivati in ciascun ordine di lavoro e corrisposti a misura secondo quanto effettivamente quantificato e contabilizzato per ogni intervento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 131 comma 3 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni, l'importo degli "Oneri di igiene e sicurezza specifici" non è soggetto ad alcun ribasso.

Articolo 5 – CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono suddivisi secondo la specificazione delle varie categorie di cui alla sottostante Tabella:

Descrizione	Sigla categoria	Prevalente (PRE) Scorabile (SCO) Subappaltabile (SUB)	Qualificazione obbligatoria	Importo categoria In euro	Percentuale
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	PREV/SUB 30%	si	2.308.800,00	52,00%
FINITURE DI NATURA EDILE	OS7	QUALIF/SCO/SUB 100%	no	444.000,00	10,00%
IMPIANTI IDRICO SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	OS3	QUALIF/SCO/SUB 100%	si	444.000,00	10,00%
STRADE E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3	QUALIF/SCO/SUB 100%	si	577.200,00	13,00%
FINITURE DI MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI	OS6	QUALIF/SCO/SUB 100%	no	666.000,00	15,00%
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI				4.440.000,00	100,00%

La cifra del precedente riquadro indica l'importo presunto complessivo dei lavori che potrà cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta che nelle rispettive proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi del presente accordo quadro.

Ai sensi del Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1.

Articolo 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata di due anni (due) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori per ognuno dei lotti.

Dalla data di consegna dei lavori, decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico degli Appaltatori previsti dai documenti contrattuali.

L'esecuzione dei lavori sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, da quelle descritte negli ordini di lavoro e da quelle impartite dalla Direzione dei Lavori.

I lavori in corso allo scadere dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività oltre alla data di scadenza.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro, nelle more dell'espletamento di una nuova gara e per un periodo pari a

90 giorni, gli aggiudicatari si impegnano ad assicurare le proprie prestazioni alle medesime condizioni stabilite nell'accordo sino alla data di subentro di un nuovo appalto di manutenzione e alla relativa consegna dei lavori.

Articolo 7 – DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) il Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000 n.145;
- c) l'elenco dei prezzi unitari costituito dal "Prezziario Regionale delle Opere Edili" e dal "Prezziario Regionale degli Impianti" in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara pubblicati dall'Unioncamere Liguri, nonché l'elenco e l'analisi dei nuovi prezzi in allegato (**ALL. C**);
- d) la Relazione Generale;
- e) l'offerta presentata in sede di gara;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art. 131, comma 2, lettera a), del D. Lgs n° 163/2006;
- g) il piano operativo di sicurezza generale (POSG) di cui all'art. 131, comma 2, lettera c, del D. Lgs n° 163/2006 che dovrà essere redatto dall'Aggiudicatario prima della consegna dei lavori;

CAPO SECONDO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Articolo 8 – CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'accordo quadro che l'ente Appaltante stipula con i soggetti aggiudicatari rientra nella fattispecie prevista dall'art. 59 del D.Lgs. 163/06. Trattasi di accordo quadro stipulato con più operatori economici ai sensi del comma 5 del medesimo articolo dove si privilegia il criterio della rotazione e si esclude il ricorso al successivo confronto competitivo così come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

I seguenti articoli del presente capo disciplinano la scelta dell'operatore economico a cui affidare il singolo appalto con la modalità dell'Ordine di Lavoro.

Articolo 9 – AREA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro verranno suddivisi fra le due aree di pertinenza della ASL così individuate:

- LOTTO A Centro Levante con competenza esclusiva sull'area territoriale del Distretto Sanitario 11, Distretto Sanitario 12, Distretto Sanitario 13 e Ospedale Villa Scassi.
- LOTTO B Centro Ponente con competenza esclusiva sull'area territoriale del Distretto Sanitario 8, Distretto Sanitario 9, Distretto Sanitario 10, Ospedale La Colletta di Arenzano, Ospedale Padre Antero Micone di Sestri Ponente e Ospedale Gallino di Pontedecimo.

Tre degli operatori economici aggiudicatari opereranno sull'area di Centro Levante, gli altri tre sull'Area di Centro Ponente, i soggetti aggiudicatari dovranno essere assegnati su una delle due aree senza riserva alcuna. In casi del tutto eccezionali la Stazione Appaltante potrà ordinare a un qualsiasi appaltatore di operare al di fuori dell'area di pertinenza.

L'assegnazione sarà effettuata secondo la graduatoria in sede di offerta: la prima, terza e quinta saranno assegnate all'area di Centro Levante, la seconda, quarta e sesta a quella di Centro Ponente.

Articolo 10 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori verranno affidati utilizzando criterio di rotazione a prescindere dal costo previsto dell'intervento. La rotazione andrà applicata sulla base della singola area territoriale fra i tre operatori economici che ne fanno parte, interpellando all'avvio della rotazione le ditte in ordine di miglior offerta effettuata in sede di gara.

Per singoli appalti la cui stima iscritta sull'Ordine di Lavoro superi i 5.000,00 (cinquemila/00) euro e sia inferiore ai 20.000,00 (ventimila/00) euro, gli appaltatori non potranno ricevere più di quattro lavori contemporaneamente, pertanto non potranno accedere a nuovi lavori con relativo Ordine prima di aver effettuato la regolare ultimazione, sottoscritta dalla Direzione dei Lavori, di almeno uno di essi. Per singoli appalti la cui stima iscritta sull'Ordine di Lavoro superi i 20.000,00 (ventimila/00) euro, gli appaltatori non potranno ricevere più di un lavoro contemporaneamente, pertanto non potranno accedere a nuovi appalti con relativo ordine prima di aver effettuato la regolare ultimazione, sottoscritta dalla Direzione dei Lavori, di almeno uno di essi.

Nei casi l'Impresa non possa accedere a nuovi lavori per i casi sopra esposti, verrà interpellata automaticamente la ditta successiva nel meccanismo delle rotazione, in condizione di poter assumere l'appalto senza superare i limiti di cui sopra.

Nel caso in cui nessuna ditta sia nelle condizioni di eseguire il lavoro la Stazione Appaltante potrà avvalersi di procedure di affidamento in economia.

In ogni caso l'Accordo Quadro non prevede alcuna clausola di esclusività del rapporto.

CAPO TERZO – ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI LAVORO

Articolo 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili e/o edifici oggetto degli interventi. L'Impresa incaricata dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

La Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo e/o pretesa.

Articolo 12 – ORDINAZIONE DELLE OPERE

Il conferimento di ciascun lavoro, sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, avverrà tramite disposizione scritta (Ordine di Lavoro) il cui schema è allegato al presente capitolato (**ALL. A**) riportante:

- a) la data dell'ordinazione ed il periodo di tempo in cui questa deve essere eseguita;
- b) il luogo di esecuzione dei lavori;
- c) la firma del Direttore dei Lavori o del Direttore Operativo di riferimento o di loro delegato in caso di assenza o impedimento;
- d) la descrizione dettagliata dell'opera e le istruzioni relative all'esecuzione;
- e) la stima economica del valore dell'intervento;
- f) norme e disegni occorrenti per la regolare esecuzione delle opere stesse ove necessario.

La disposizione scritta potrà essere consegnata a mano al rappresentante dell'Aggiudicatario, a tal scopo appositamente convocato, o inviata tramite fax o e-mail al numero di fax/indirizzo e-mail che l'Aggiudicatario dovrà comunicare una volta aggiudicato l'Accordo Quadro.

Gli ordini devono essere sottoscritti dall' Aggiudicatario o suo rappresentante, con o senza riserva od osservazioni, entro 24 ore, senza, tuttavia, che le eventuali contestazioni dell' Aggiudicatario pregiudichino l'esecutività dell'ordine. **Qualora non vengano sottoscritti entro tali termini sono considerati tacitamente accettati dall'Aggiudicatario che perderà ogni diritto a contestazioni o a iscrizioni di riserve nel contenuto e nel merito degli ordini.**

Gli ordini hanno esecutività immediata, l'Aggiudicatario è tenuto alla loro esecuzione nei modi e nei tempi prescritti, gli ordini non sono soggetti alla preventiva approvazione di preventivi di spesa da parte della Direzione dei Lavori.

Relativamente alle eventuali contestazioni, non risolte in via diretta tra Aggiudicatario e Direzione dei Lavori, sarà cura del Responsabile del Procedimento proporre una soluzione transattiva. Quanto sopra fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione (D.Lgs. 163/06) in tema di contenzioso sulle opere pubbliche.

L'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.

Articolo 13 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I lavori di manutenzione ordinaria sono raggruppati in due categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine della Direzione dei Lavori secondo quanto di seguito specificato:

- **lavoro urgente o chiamate in reperibilità:** comunicato tramite comunicazione verbale, telefonica e affidato tramite Ordine di Lavoro ed iniziato entro 1 (una) ora dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- **lavoro ordinario:** affidato tramite Ordine di Lavoro e, ove non altrimenti specificato dalla Direzione dei Lavori, iniziato entro le 48 (quarantotto) ore dalla data del relativo Ordine.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione che dovrà essere comunicata dall'impresa alla Stazione Appaltante entro le successive 24 ore.

Articolo 14 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa incaricata deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza. L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

Per l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica e quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori predisposto dal Servizio Tecnico centrale del Ministero dei LL.PP.

L'Appaltatore dovrà attenersi agli ordini che potrà impartire la Direzione Lavori ed in particolare intraprendere tutte le misure necessarie ad evitare, o contenere, disservizi al normale svolgimento delle attività dell'ASL; a tal proposito la pianificazione dei lavori e gli orari di attuazione dovranno essere preliminarmente concordati con la Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere condotti impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera.

L'Aggiudicatario è responsabile della disciplina del cantiere ed è obbligato ad osservare ed a fare osservare ai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Aggiudicatario è in ogni caso ritenuto responsabile dei danni cagionati sia all'ASL che a terzi.

Durante il periodo di esecuzione dei lavori l'Aggiudicatario è tenuto a garantire la presenza continua del capo cantiere e, inoltre, la presenza di un tecnico di propria fiducia ogni qualvolta ciò sia richiesto dalla D.L.

L'esecuzione dei lavori dovrà anche tenere conto dell'eventuale contemporaneo svolgimento nell'immobile di opere affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore s'impegna ad accordarsi per evitare reciproci intralci od interferenze pregiudizievoli al regolare andamento e alla buona riuscita delle opere.

L'Appaltatore dovrà, prima dell'inizio dei lavori, provvedere all'esecuzione di opere provvisorie per limitare i disagi quali polvere, rumore, correnti d'aria, ecc. nonché eseguire quotidianamente la pulizia del cantiere e riconsegnare i locali puliti e perfettamente agibili al termine di qualsiasi lavoro.

In relazione ad esigenze derivanti dall'operare in un ambiente sanitario la Direzione Lavori potrà, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi:

- disporre le modalità esecutive di un determinato lavoro in fasi separate;
- disporre interruzioni dei lavori durante la loro esecuzione;

- richiedere l'esecuzione dei lavori in fasce orarie specifiche al fine di limitare i disagi ad utenti ed operatori, anche nelle giornate festive, di sabato o in orario notturno.

Per l'esecuzione di lavori in orario notturno o festivo, solo se espressamente richiesto in forma scritta dalla Direzione dei Lavori, sarà corrisposto all'Appaltatore un compenso aggiuntivo del 25% sul solo costo della manodopera al netto di utili e spese generali.

Ove lo ritenga opportuno, la Direzione Lavori potrà fissare un termine di ultimazione dei lavori relativamente al quale non saranno ammesse per nessuna causa protrazioni di sorta. L' Appaltatore dovrà organizzare i lavori in maniera da darli perfettamente compiuti entro il termine fissato dalla D.L.

Nella esecuzione delle opere l' Appaltatore sarà sempre disponibile a recepire le direttive della Direzione Lavori, all'occorrenza dopo averle valutate in contraddittorio.

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di eseguire opere diverse da quelle contrattuali, o da quelle richieste dalla Stazione Appaltante.

L' Appaltatore osserverà sotto la sua responsabilità tutte le prescrizioni di polizia comunale, di regolamento edilizio, sia per permessi municipali, sia per opere di passaggio provvisorio, nonché di sicurezza o simili che fossero del caso, e ciò senza aver diritto di alcuno compenso .

L'Impresa, dovrà gestire gli Ordini di Lavoro con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, nello stato di avanzamento e nella consistenza delle opere.

Articolo 15 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE E COLLAUDO

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno sottoposti all'accettazione della Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi Ordini di Lavoro.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ivi comprese quelle dovute al ritardo, computando in tal modo nei tempi complessivi dell'intervento anche quelli relativi all'eliminazione di dette difformità.

Contestualmente alla chiusura dei lavori regolarmente e correttamente eseguiti dall'Impresa e, comunque entro e non oltre cinque giorni dalla fine dell'esecuzione degli interventi, l'impresa consegnerà alla Direzione dei Lavori il Rapporto di Lavoro (ALL. D) che dovrà riportare:

- a) il numero e la data del relativo ordine;
- b) la data di inizio dei lavori;
- c) il luogo di esecuzione dei lavori;
- d) la data di conclusione dell'intervento;
- e) le lavorazioni eseguite;
- f) la firma dell'Appaltatore;
- g) la firma del responsabile della struttura o suo delegato;
- h) mano d'opera impiegata;
- i) materiali e mezzi d'opera utilizzati.

Tutte le opere che verranno eseguite dall'Appaltatore saranno assoggettate, cumulativamente, alla verifica di regolare esecuzione mediante procedura di collaudo in corso d'opera o di certificazione di regolare esecuzione, in base all'art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e agli artt. 215 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. L'Appaltatore dovrà prestarsi ad eseguire riparazioni che venissero prescritte tanto in sede di controllo dell'eseguito che in sede di collaudo, salvo all'ASL il diritto di eseguirle d'ufficio a tutte spese dell'Aggiudicatario stesso, ove il medesimo non si prestasse.

Sarà scopo del collaudo la verifica di regolare esecuzione, oltre alla ricognizione del lodevole modo di realizzazione dell'ineccepibilità del materiale impiegato, anche il riconoscimento della natura e quantità delle

opere e somministrazioni, onde escludere quelle che risultassero arbitrariamente eseguite dall'Aggiudicatario e non giustificate da regolare ordinazione fatta in precedenza alla stessa.

Per la procedura del collaudo definitivo saranno osservate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia.

CAPO QUARTO – CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 16 – OSSERVANZA DELLE NORME

Il presente Accordo Quadro è soggetto alla intera vigente legislazione in materia di lavori pubblici, che s'intende qui integralmente richiamata e nel seguito è denominata "legislazione".

Si fa particolare riferimento al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente Accordo Quadro è inoltre disciplinato dai:

Regolamento sui lavori pubblici (D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.);

Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero LLPP 19 Aprile 2000, n. 145).

Per quanto non soggetto alla vigente legislazione e non disciplinato dal Capitolato Generale e/o dal Regolamento, le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l'appaltatore sono quelle contenute nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto".

Si dovrà inoltre osservare quanto prescritto dalle Norme specifiche di settore e dalle norme tecniche ove applicabili.

Ci si dovrà attenere alle Disposizioni in merito al Codice di Comportamento aziendale adottato con Del. N. 713 del 14/01/2014, che integra e specifica il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001.

(L'appaltatore/il professionista/il collaboratore/il consulente dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottati dall'Azienda ASL 3 Genovese, che viene consegnato in copia, e che il predetto appaltatore/il professionista/il collaboratore/il consulente dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione/decadenza del contratto/rapporto previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda (art. 2 c. 3).

Dovranno essere rispettate comunque altre norme pertinenti o vigenti seppur non espressamente citate.

Articolo 17 – ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, saranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi seguenti:

- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- il compenso per il proprio rappresentante;
- il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- il compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;
- la formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, che si rendesse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere sia ad individuare

tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della Stazione Appaltante, necessaria per il loro rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico della Stazione Appaltante qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici (per esempio le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisoria e/o di presidio (ad esempio occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata del cantiere fino a ultimazione delle opere;

- le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimentarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere stesso;
- le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, nonché le spese di utenza e consumo per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, ecc. ed i relativi eventuali contratti e canoni;
- le spese per il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, per trasporti sia esterni che interni, e le spese dei tiri in opera e dei mezzi d'opera utilizzati per queste operazioni;
- l'installazione di tabelle e/o cartelli di avviso e dei fanali di segnalazione in numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti provvedimenti che la Direzione dei lavori o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuità del traffico. Le tabelle ed i segnali luminosi saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- le spese per vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se richiesto nell'Ordine di Lavoro, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate;
- la pulizia generale della zona interessata dai lavori, a conclusione di ogni fase e ad ultimazione finale;
- la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti ad esso, qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- le spese per provvedere alla fornitura di tutte le strumentazioni, materiali, personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni e personale di fatica ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori, che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni;
- l'esecuzione e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
- l'esecuzione e la riproduzione di grafici e disegni "as built" alla fine lavori che rappresentino ciò che è stato effettivamente eseguito per opere edili, strutture ed impianti;
- la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie;
- le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Amministrazione opere non comprese nel presente appalto;

- l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato;
- l'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate;
- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, e la loro eventuale stagionatura;
- l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore o imposte dalle norme in vigore, presso laboratori ufficiali o ditte specializzate di fiducia dell'Amministrazione appaltante, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi od a quanto prescritto nella normativa o modalità di esecuzione;
- l'esecuzione di campioni tipo delle opere ogni volta che questo venga richiesto dalla Direzione dei Lavori;
- i costi per l'ottenimento dei certificati di prova materiali relativi al collaudo statico, nonché ogni onere per l'esecuzione delle prove di carico, anche strumentale, a mezzo di Ditte specializzate;
- la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- le spese per l'effettuazione di tutte le verifiche, sondaggi, indagini, controlli, prove di carico, ecc, nonché per tutte le apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., utensili e personale occorrente per l'accertamento delle lavorazioni e delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori tecnico- amministrativi e per il collaudatore statico, che la direzione dei lavori o i collaudatori riterranno necessarie a proprio insindacabile giudizio, compresi gli eventuali ripristini allo stato originario delle opere;
- **l'esecuzione e le relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;**
- l'esecuzione di fotografie, in formato digitale, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
- tutte le imposte e tasse, anche se stabilite posteriormente alla stipulazione dell'Accordo Quadro, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future, nonché ogni qualsiasi altra spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata, inerenti agli atti che occorrono per la gestione degli appalti;
- le spese per la verifica del piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'Amministrazione Appaltante e per la redazione del piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e responsabilità nell'organizzazione del cantiere;
- le dichiarazioni di conformità per tutte le categorie impiantistiche previste dal citato provvedimento;
- le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, in materia di sicurezza del lavoro;
- le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
- le spese per la redazione di tutti i progetti di cantierizzazione e l'approntamento di tutti i calcoli e i disegni costruttivi di cantiere che secondo le indicazioni della D.L. sarà necessario predisporre per una corretta esecuzione delle opere ;

- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui al Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (g.u. 12-3-2008, n. 61) e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché, il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore, così come previsti dalla vigente normativa in relazione alle categorie impiantistiche dell'opera;
- le spese per tutte le operazioni di taratura, messa a punto e collaudo degli impianti tecnologici così come descritti nelle parti del presente capitolato speciale relativo alle opere impiantistiche;
- le spese per la conservazione, la custodia la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
- la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale;
- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché, le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
- l'applicazione integrale del presente capitolato speciale anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre, su specifico ordine da parte della Direzione dei Lavori, eseguire tutti i sopralluoghi richiesti senza che possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di compenso. Per questo motivo e in riferimento a questa casistica, sono ammissibili gli ordini di lavoro a costo stimato 0,00 €.

Articolo 18 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI SICUREZZA

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, l'Impresa aggiudicataria dell'appalto è, altresì, tenuta a:

- coordinarsi con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori, per coordinare i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori e per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro;
- scambiare, ove necessario, le informazioni con il Responsabile della Struttura interessata dai lavori e l'R.S.P.P. aziendale, per il tramite della Direzione dei Lavori, al fine di eliminare i rischi connessi alle interferenze con le diverse attività lavorative e per avere un reciproco scambio di informazioni in merito ai rischi lavorativi specifici, al fine di porre in atto tutte le misure di prevenzione e protezione idonee, ivi compresa la scelta dei dispositivi di protezione individuale, quando necessari;
- fornire al Responsabile della Struttura interessata dai lavori, per il tramite della Direzione dei Lavori con l'ausilio dell'R.S.P.P. aziendale, informazioni in merito ad eventuali rischi specifici ed entrare nel dettaglio dello specifico intervento;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni eseguite;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge;

- richiedere, per il tramite della Direzione dei Lavori, l'autorizzazione del Responsabile della Struttura interessata dai lavori prima di effettuare interventi che potrebbero comportare la disattivazione degli impianti generali;
- attenersi alle norme che saranno emanate dalla Direzione dei Lavori nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai lavori, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa a percorsi più lunghi e disagiati;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e di vecchiaia, e le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, e successive modifiche ed integrazioni;
- utilizzare, per i lavori oggetto dell'appalto, personale munito di idonea qualificazione professionale e a conoscenza di tecniche adeguate alle esigenze proprie di ogni specifico lavoro e tali, comunque, da garantire il corretto e regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature che sarà chiamato a gestire e a utilizzare.

Prima dell'inizio dei lavori relativi a ciascun appalto, ove se ne ravvisi la necessità o su esplicita richiesta della Direzione dei Lavori o del Coordinatore per l'esecuzione, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento relative allo specifico appalto;
- un allegato al piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori specifici, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano operativo di sicurezza generale (POSG) consegnato alla stipula dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza (POS) prodotti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e coerenti con il piano generale presentato dall'Appaltatore (POSG).

Gli allegati al POSG e i vari POS redatti dai subappaltatori dovranno essere sottoposti a verifica di idoneità da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione. In mancanza di detta idoneità l'impresa non potrà entrare in cantiere.

Ai sensi dell'art. 31 della Legge le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore si dovrà attenere alle norme in materia di sicurezza sul lavoro nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, contrattuali e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli è tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge, contrattuali e quelle specifiche che egli abbia stabilito.

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- richiedere tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto a suo giudizio risulti omesso, inesatto o discordante nel piano di sicurezza;

- redigere e consegnare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza ;
- nominare il Capo Cantiere e comunicarlo al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- comunicare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- promuovere ed istituire nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'Impresa;
- promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
- assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità, la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle infrastrutture logistiche, delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza, ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere, secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza, ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
- fornire alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese e le informazioni relative all'utilizzo di infrastrutture, attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- dotare tutte le maestranze che operano in cantiere di **cartellino identificativo** in materiale plastico resistente all'usura riportante la foto, il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la ditta di appartenenza e la firma del Direttore di cantiere. Detto cartellino dovrà essere sempre portato in modo visibile da ciascun operatore. Copia di tutti i cartellini dovrà essere archiviata presso gli uffici di cantiere dell'appaltatore unitamente alla copia del libro matricola di ciascuna ditta presente;

- fornire al Committente od al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza, disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi, l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente, ovvero con il Responsabile dei lavori, con i Coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Articolo 19 – PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'Appaltatore è tenuto, nello svolgimento delle attività, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente.

Dovrà tra l'altro, in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossiconocive;
- rispettare la normativa vigente;
- evitare le dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato,
- provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte o opportune;
- provvedere all'asporto e conferimento in maniera appropriata di componenti di apparecchi dismessi da rottamare;
- per quanto riguarda lo smaltimento dei materiali di scavo (inerti e materiali terrosi), provenienti dai cantieri oggetto dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a conferirli per lo smaltimento presso apposite discariche specializzate.
- adottare tutte le misure atte a limitare le emissioni in atmosfera.

L'Appaltatore quindi si impegna, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, ad effettuare, a sua cura e spese, lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali di risulta nel rispetto più ampio delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti civili ed industriali.

A tal proposito si fa obbligo all'Appaltatore di produrre la documentazione che indichi la destinazione finale del trasporto e attesti che il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti sia stato affidato a ditta in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Articolo 20 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'ASL e di terzi.

Tali responsabilità saranno assunte dall'Appaltatore nella persona del suo legale rappresentante con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, sollevando l'ASL dalle succitate responsabilità.

L'Appaltatore è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e ai beni pubblici o privati.

L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o regolamenti o direttive impartite dalla Direzione dei Lavori, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia al proprio personale ed a quello di altre ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre imprese o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro Impianti, a attrezzature ed arredi, esonerando espressamente da ogni responsabilità l'ASL e i suoi dipendenti preposti al controllo ed alla vigilanza sulle attività del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità, durante l'esecuzione delle mansioni conferitegli in esecuzione del presente Accordo Quadro, di eventuali disservizi che occorrono sui fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, etc.) di proprietà dell'ASL o ad esse comunque in uso a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore, se non preventivamente concordato, è inoltre responsabile dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo di attività esercitata dall'ASL causata da attività connesse all'esecuzione degli appalti riportabili al presente Accordo Quadro.

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sull'Appaltatore per eventuali danni anche a terzi occorsi a seguito dei disservizi sopra indicati.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone e cose, che potessero verificarsi per la mancata attuazione di attività di controllo periodiche o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Anche in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro dichiarata ai sensi dei successivi articoli, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.

Qualora, per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari (ad esempio opere murarie o di rifinitura, trasporti di materiali o spostamento di persone), anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore.

La responsabilità sarà a carico dell'Appaltatore anche dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ove si avessero a manifestare guasti o difetti per causa imputabile a cattiva esecuzione e ad impiego di materiale non corrispondente alle prescrizioni.

Articolo 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 113, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni. In particolare è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale massimo (€ 4.440.000,00). Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine dell'Accordo Quadro; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC17000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della

riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'Accordo Quadro in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni all'Accordo Quadro per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 22 – ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006, l'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo; le stesse polizze devono essere riferite all'oggetto dell'Accordo Quadro e recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti e deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di importo pari ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con l'Accordo Quadro e gli Ordini di Lavoro anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile;
- trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo dei lavori incrementato dell'I.V.A., l'importo del valore delle predette preesistenze, già stimato e quantificato in € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'Associazione Temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del regolamento generale e dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie assicurative prestate dalla Mandataria Capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese Mandanti. Alla data dell'emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo, la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze almeno 10 giorni prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

CAPO QUINTO – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ACCORDO QUADRO

Articolo 23 – RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO

Ciascun Aggiudicatario individuerà un proprio dipendente quale rappresentante delegato a tenere i rapporti con l'ASL.

Tale soggetto dovrà avere adeguate conoscenze tecniche nonché piena conoscenza della documentazione dell'Accordo Quadro e dovrà essere munito dei poteri necessari per la gestione degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro.

Il nominativo del rappresentante dovrà essere comunicato all'atto dell'avvio del servizio e, in caso di sua sostituzione o assenza, dovrà essere data tempestiva comunicazione del nominativo del sostituto.

Il rappresentante dell'Aggiudicatario dovrà di preferenza essere il Direttore Tecnico dell'Impresa o tecnico dipendente della stessa, purchè in possesso delle idonee e necessarie competenze e comunque dotato di procura speciale idonea a rappresentare l'Aggiudicatario.

Il Rappresentante dell'Aggiudicatario dovrà fornire, oltre alla proprie generalità e inquadramento nell'organico dell'impresa, il proprio recapito telefonico (compreso quello del cellulare), il recapito fax e email, la propria qualifica, titolo di studio e abilitazioni professionali.

Sono nominati dagli Aggiudicatari i propri Tecnici Reperibili, con funzioni di delegati del Rappresentante dell'aggiudicatario, in numero massimo di uno per turno di reperibilità che, in caso di irreperibilità del Rappresentante stesso, ne svolgeranno tutte le mansioni e funzioni, e ne assumeranno tutte le responsabilità.

Articolo 24 – PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza di ciascun Aggiudicatario e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Le figure previste nell'organico dovranno essere tali, in qualifica e quantità, da coprire tutte le prestazioni connesse all'espletamento dei servizi di cui all'Accordo Quadro.

Entro i 3 giorni precedenti la consegna dei lavori dell'Accordo Quadro le Imprese aggiudicatarie dovranno comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, con la indicazione degli estremi, per ciascuno di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Le Imprese dovranno esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Gli Aggiudicatari dovranno notificare per iscritto, durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro i dati relativi alla immatricolazione di ogni nuovo dipendente assunto.

Entro i 3 giorni precedenti la consegna dei lavori dell'Accordo Quadro, le Imprese devono, inoltre, provvedere a nominare o, ove già designati, a comunicare a questo Ente Appaltante:

- il Rappresentante dell'Aggiudicatario come definito dall'art. 21;
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Il Medico Competente;
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- il Datore di Lavoro;
- gli eventuali Dirigenti o Preposti delegati in materia di sicurezza;
- gli Addetti alla gestione delle emergenze;
- gli Addetti alle squadre di primo soccorso;
- gli Addetti alla prevenzione e lotta agli incendi;
- i Tecnici reperibili, specificandone il turno di reperibilità.

Qualora si verifichi in qualsiasi momento della durata dell'Accordo Quadro un avvicendamento a tali figure, l'Impresa avrà obbligo di comunicarlo all'Ente Appaltante entro 5 gg.

Si precisa che il personale dell'Aggiudicatario dovrà presentarsi sul luogo di lavoro munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008, il tutto ben visibile ed immediatamente identificabile.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre, entro due giorni dall'avvenuta comunicazione scritta da parte dell'ASL, ad allontanare dai cantieri e a non utilizzare la manodopera che non presenta, a giudizio della Direzione dei Lavori, le capacità professionali o la diligenza adatte a garantire il rispetto degli accordi contrattuali, provvedendo all'immediata sostituzione della stessa. L'eventuale sostituzione di personale da parte dell'Aggiudicatario, non comporta alcun onere aggiuntivo per l'ASL.

Negli eventuali lavori eseguiti in economia, nei quali cioè la liquidazione è fatta in base a ore giornaliere della mano d'opera, l'Appaltatore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza dell'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.

Nei riguardi del proprio personale l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a sue complete cure e spese, alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed a ogni altra assicurazione e contributo di Legge o contrattuale.

Il personale dipendente dell'Aggiudicatario dovrà tuttavia essere completamente sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall'ASL.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà sull'Aggiudicatario restando sollevata l'ASL nonché il personale preposto alla DL, dalla sorveglianza dei lavori e dei cantieri.

Articolo 25 – REPERIBILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

A tal scopo l'Aggiudicatario dovrà fornire:

- un numero telefonico attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro, a cui segnalare la necessità di interventi in urgenza e ordinari.
- un numero di fax, attivo 24 ore su 24, 7 giorni 7, per tutto il periodo dell'Accordo Quadro, a cui inviare gli ordinativi dei singoli appalti.

- un indirizzo email che l'Aggiudicatario dovrà visionare con almeno frequenza giornaliera.

In caso di cambiamento dei numeri di telefono e fax e indirizzi email sarà onere dell'Aggiudicatario comunicare tempestivamente i nuovi numeri.

Il servizio di reperibilità potrà essere organizzato tramite ufficio chiamate oppure con chiamata diretta al Rappresentante dell'aggiudicatario o al Tecnico reperibile (si veda art. 21).

Le tempistiche di intervento di cui all'art. 13 si computano a partire dalla segnalazione verbale, telefonica o fax ai soggetti in reperibilità o all'apposito ufficio chiamate dell'Aggiudicatario.

L'onere per il servizio di reperibilità e il relativo sopralluogo del Tecnico, nonché di tutte le spese accessorie e di viaggio deve intendersi compreso nell'Accordo Quadro e a carico esclusivo dell'Aggiudicatario.

Articolo 26 – OBBLIGHI SPECIALI ORGANIZZATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è tenuto a possedere una organizzazione aziendale tale da:

- 1. poter affrontare diversi cantieri contemporaneamente, per un totale di almeno 20 (venti) ordini contemporanei con le modalità indicate nell'articolo 10 e di tutte le professionalità e la mano d'opera necessarie e disponendo per essi di tutte le attrezzature;**
- 2. disporre di tutte le attrezzature da utilizzarsi nei cantieri che dovranno essere permanentemente dislocate nel territorio di operatività della ASL3 "Genovese";**
- 3. disporre di un magazzino coperto contenente i materiali più frequentemente utilizzati in edilizia e nelle opere di cui all'art. 2. Tale magazzino dovrà avere una superficie minima di 200 mq e dovrà essere dislocato nel territorio di operatività della ASL3 "Genovese";**
- 4. disporre di un ufficio tecnico interno o specificatamente convenzionato dotato di tutte le necessarie professionalità tali da fornire consulenza all'Aggiudicatario nell'ambito degli Appalti ad esso affidati e delle seguenti categorie (con riferimento a quelle della legge 2 marzo 1949, n. 143):**

- I *Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative*
- a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili..Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.
 - b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.
 - c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.
 - d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.
 - e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento

- di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.
- f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.
- g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.
- III *Impianti di servizi generali* interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.
- a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.
- b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.
- c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.
- IV *Impianti elettrici.*
- c) Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.
- V *Macchine isolate e loro parti.*
- VI *Ferrovie e strade.*
- a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.
- VII *Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.*
- a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.
- b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.
- VIII *Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.*
- IX Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.
- a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.

l'ufficio tecnico dovrà disporre al suo interno di tutte le attrezzature necessarie ad eseguire rilievi e indagini tecniche, di quelle utili a produrre gli elaborati e i modelli relativi a tutte le categorie di interventi previste dall'Accordo Quadro, con specifico riferimento agli schemi costruttivi e agli elaborati as-built;

l'ufficio tecnico deve avere nel proprio organico almeno:

- a. un ingegnere o un architetto iscritto all'albo;**

b. almeno altre due figure iscritte ad albi fra le quali ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e geologi;

5. essere dotato di **sede operativa** dislocata nel territorio di operatività della ASL3 “Genovese” o in mancanza di essa di istituire, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, sede operativa nel territorio di operatività della ASL3 “Genovese”;

In mancanza di un qualsiasi requisito richiesto dal presente articolo ed entro trentacinque giorni naturali successivi continui dall’aggiudicazione definitiva non si procederà alla stipula dell’accordo quadro con il soggetto risultato aggiudicatario provvisorio in sede di gara. La medesima verrà esclusa e sostituita dalla successiva in graduatoria. Qualora fosse accertato che, i requisiti di cui sopra, venissero a mancare, durante i lavori dell’accordo quadro, al soggetto privo dei medesimi non verrà consegnato più alcun lavoro da eseguire.

CAPO SESTO – DISCIPLINA DEGLI APPALTI

Articolo 27 – MATERIALI IN GENERE

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Capitolato Generale e l’articolo 167 del Regolamento.

I materiali in genere occorrenti per l’esecuzione delle opere dovranno essere, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, riconosciuti della migliore qualità e specie e rispondere ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori predisposto dal Servizio Tecnico centrale del Ministero dei LL.PP. nonché essere conformi alle Direttive CEE.

Tutte le forniture dovranno essere nuove di fabbrica o, in ogni caso, di primo impiego ed omogenee per marca, tipo e modello con quelle già installate ed in uso e in caso contrario, facilmente reperibili sul mercato e standardizzati.

L’ Aggiudicatario dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati di scheda tecnica e dei documenti attestanti la loro provenienza effettiva e le caratteristiche prestazionali. Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali o forniture in quanto non adatta all’impiego, l’Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese dello stesso Appaltatore.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l’Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Durante l’esecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare, in contraddittorio con la ditta esecutrice dei lavori, campioni dei materiali impiegati, già in opera, estraendo dei tasselli che, chiusi in appositi involucri opportunamente sigillati, verranno inviati ad un Laboratorio Ufficiale di Analisi per ulteriori accertamenti sull’idoneità dei materiali impiegati; se ritenuto necessario dalla D.L., si potranno prelevare campioni di materiali prima del loro utilizzo, da inviare al laboratorio per effettuare tutti gli accertamenti necessari.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di fornire eventuali materiali per l’esecuzione dei lavori senza che l’Aggiudicatario possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 28 – VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si richiama l’articolo 19 del Capitolato Generale.

E’ a carico dell’appaltatore provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, per richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, e accessori.

La campionatura sarà accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di approvvigionamento, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei Lavori.

Eventuali campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dall'appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell'appaltatore nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori.

Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'esecuzione delle strutture, in questo caso non previste, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, profilati metallici, calcestruzzi ed armature di acciaio, murature, serramenti, rivestimenti, impermeabilizzazioni, apparecchiature ed impianti e loro componenti.

Sugli impianti saranno eseguite in corso d'opera attività di verifica, controllo e prove intese ad accertare che:

- la fornitura dei materiali e/o dei componenti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- il perfetto funzionamento di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.

Tutti gli oneri per le verifiche e le prove per gli impianti oggetto dell'appalto, sono a carico dell'appaltatore, ed in particolare:

- la fornitura, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico e/o di qualificazione su terreni, su strutture in fondazione e in elevazione;
- la messa a disposizione di fornitori di servizi muniti di certificazione UNI EN ISO 9003 per l'esecuzione di controlli, misure, prove e/o verifiche;
- la messa a disposizione di personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino al termine delle operazioni di verifica e prova.

Ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma delle leggi e/o dei regolamenti tecnici di settore.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Articolo 29 – DOCUMENTAZIONE FINALE

Entro 15 gg dall'ultimazione dei lavori, per ciascuno dei lavori realizzati, per le manutenzioni straordinarie e in ogni caso ove risulti necessaria o sia esplicitamente richiesta dalla Direzione dei Lavori, l'appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori una documentazione tecnica aggiornata "as-built" comprendente almeno:

Per le opere civili:

- piante in scala 1:100 di tutte le fasi;
- le certificazioni sulla reazione o sulla resistenza al fuoco di tutti i materiali impiegati, nelle loro effettive condizioni di posa, redatte da Laboratorio riconosciuto o da professionista abilitato al rilascio delle Certificazioni antincendio iscritto nell'apposito Albo del Ministero dell'Interno, sulla base dei modelli prescritti dai Vigili del Fuoco e sottoscritti;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutti i materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutti i materiali usati e di tutte le opere;

- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati.

Per gli impianti idrico sanitari:

- planimetrie in scala non inferiore a 1:100 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti, di tutte le condutture e di tutte le canalizzazioni, comprese eventuali parti esistenti che si integrino con i lavori in oggetto;
- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i., completi degli allegati;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le apparecchiature e materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati;
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati.

Per gli impianti di acclimazione

- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i., completi degli allegati;
- planimetrie in scala 1:50 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti, di tutte le condutture e di tutte le canalizzazioni, comprese eventuali parti esistenti che si integrino con i lavori in oggetto;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le macchine, apparecchiature e materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le macchine, apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati;
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati;
- omologazioni (ad es. Certificato Sistema Qualità, Certificato EUROVENT, Certificato di fabbricazione, documenti attestanti il rispetto delle norme UNI e ISO, ecc.).

Per gli impianti gas medicali

- planimetrie in scala 1:50 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti, di tutte le condutture e di tutte le canalizzazioni, comprese eventuali parti esistenti che si integrino con i lavori in oggetto;
- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni di legge, completi degli allegati;
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le apparecchiature e materiali impiegati;
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati;
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati.
- Per gli impianti elettrici e speciali
- di tutti i quadri elettrici, schemi elettrici di potenza e ausiliari redatti su formato UNI A3 completi di vista frontale, distinta dei componenti e schema delle morsettiere.
- di tutti i quadri elettrici, gli adempimenti relativi alla norma CEI 17.13/1.
- planimetrie in scala non inferiore a 1:100 con la chiara rappresentazione di tutti gli impianti e tutte le condutture, comprese eventuali parti esistenti che si integrano con i lavori in oggetto, su formato normalizzato UNI e utilizzando la simbologia delle norme CEI.
- cataloghi tecnici illustrativi di tutte le macchine, apparecchiature e materiali impiegati.
- manuali d'uso e manutenzione di tutte le macchine, apparecchiature e materiali impiegati, e di tutti gli impianti realizzati.
- aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera;
- lista dei ricambi consigliati per tutti i quadri e per tutti gli impianti realizzati;
- tutte le denunce che la stazione appaltante dovrà inoltrare agli organi competenti, redatte sui modelli regolamentari nel numero di copie prescritto e accompagnate dalle istruzioni per il loro invio.
- tutti gli adempimenti relativi alle prescrizioni del Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio

2008 n. 37 e s.m.i., completi degli allegati e con espresso riferimento all'avvenuta verifica iniziale dell'impianto secondo le prescrizioni delle norme CEI.

- indipendentemente dagli adempimenti relativi al Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 e s.m.i., che sono di competenza esclusiva dell'appaltatore relativamente ai soli impianti realizzati, è richiesta, in aggiunta, la certificazione di conformità alle prescrizioni della legge 186/68 dell'impianto elettrico nel suo complesso (comprendente sia gli impianti realizzati nel presente appalto sia eventuali parti già esistenti ma interessate dall'inserimento dei nuovi impianti), debitamente sottoscritta da un Professionista abilitato.

Per le facciate continue e i serramenti:

- nodi in scala 1:2 di tutte le sezioni tipiche
- certificati materiali utilizzati e/o prove di laboratorio sulle forniture
- certificati tenuta aria, acqua e vento con riferimento alle norme UNI EN 13116 -13051 - 13050
- certificato attestante la trasmittanza termica dei manufatti

Tutti gli elaborati grafici dovranno essere realizzati con sistema CAD compatibile tecnicamente con quello utilizzato dalla stazione appaltante secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori, e forniti una copia su supporto informatico e due copie cartacee.

L'onere di quanto sopra è a carico dell'appaltatore e s'intende compreso nei prezzi offerti; l'appaltatore dovrà quindi tenere conto dell'onere aggiuntivo dei suddetti adempimenti.

Articolo 30 – SUBAPPALTI

Nei limiti di legge sulla base delle Categorie dei lavori indicate nella Tabella di cui l'articolo 5.

Al fine di subappaltare lavori o parti di opere relative agli appalti ordinati nell'ambito dell'Accordo Quadro è facoltà degli Aggiudicatari qualificare preventivamente i propri subappaltatori per poi comunicare, in occasione di ciascun Ordine di Lavoro, quali fra essi parteciperanno alle lavorazioni relative allo specifico appalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di inviare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione integrativa necessaria al subappalto, qualora quella prodotta preventivamente non sia sufficiente ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, di quella sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il subappalto risulta sottoposto, fra l'altro, alle disposizioni di seguito elencate:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta in sede di gara per l'Accordo Quadro, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, il contratto deve indicare i prezzi unitari praticati (con un ribasso non superiore al 20% rispetto ai prezzi di aggiudicazione) e le lavorazioni oggetto del subcontratto; il contratto dovrà, inoltre, riportare la seguente clausola, come indicato nella Determinazione AVCP del 18 novembre 2010, n. 8: *“L'impresa, in qualità di subcontraente dell'impresa aggiudicatrice, nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto con l'Azienda Sanitaria Locale 3 “Genovese”, identificato con il CIG n. ... / CUP n. ..., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione alla ASL 3 e alla Prefettura della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria”;*
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subAggiudicatario dei requisiti di cui alla lettera “ d “ del presente articolo;
- d) che l'Affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese, ovvero disponga dei requisiti specifici previsti nella presente disciplina del rapporto con particolare riguardo alle abilitazioni professionali e tecniche per operare nell'ambito di impianti che richiedano tali attestazioni (impianti, serramenti, restauro).

- e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dell'art. 10 della Legge n. 575/1965 e successive modificazioni.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo:

- 1) di provvedere alla trasmissione, prima dell'inizio dei lavori ed in seguito periodicamente:
 - della documentazione previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica;
 - del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (POS).

Tale piano deve essere a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere e trasmesso all'ASL, prima dell'inizio dei lavori.

L'Aggiudicatario è tenuto a curare l'aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani redatti dai subappaltatori, affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell'Impresa principale.

Nell'ipotesi di associazione temporanea d'Impresa e di consorzio, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

- 2) di provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'ASL all'Impresa Appaltatrice; il mancato adempimento determinerà una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;
- 3) di indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, limitatamente a quelli oggetto di concessione edilizia o dichiarazione di inizio attività i nominativi dei subappaltatori;
- 4) di trasmettere all'ASL copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organi paritetici dei subappaltatori.

L'Impresa Appaltatrice è comunque responsabile in solido con il subAggiudicatario all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa Appaltatrice, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, al fine di permettere l'accertamento dei requisiti dei suindicati punti d) ed e), dovrà presentare:

il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativo al subAggiudicatario recante il nulla osta antimafia ed eventualmente l'abilitazione al Decreto 22/01/2008 n.37 (ex L. 05/03/1990 n. 46).

Le Ditte subappaltatrici di tutti gli impianti saranno tenute a stipulare apposite polizze R.C.T. valevoli dalla data di inizio dei rispettivi lavori all'avvenuto rilascio del certificato di regolare esecuzione. fermi restando gli obblighi derivanti dal Decreto 22/01/2008 n.37 (ex L. 05/03/1990 n. 46).

In caso di inadempienza a quanto sopra prescritto l'Aggiudicatario sarà comunque ritenuto unico ed esclusivo responsabile, in qualsiasi sede, di ogni e qualunque incidente, disgrazia, infortunio potesse capitare a terzi a causa degli impianti suddetti.

In ogni caso l'Impresa Appaltatrice resta l'unica responsabile, nei confronti dell'ASL, anche dell'esecuzione di impianti o lavori speciali oggetto dell'appalto stesso.

La presentazione delle domande di subappalto e la relativa documentazione sono regolate dalle procedure all'uopo predisposte dalla Stazione Appaltante.

Ai fini della subappaltabilità dei lavori nella categoria OG1, subappaltabile al 30%, è inteso che tale limite di subappaltabilità sia riferibile a ciascuno lavoro ordinato. Pertanto, per ogni appalto soggetto ad ordine di lavoro, l'Aggiudicatario deve eseguire in proprio almeno il 70% delle lavorazioni corrispondenti alla categoria OG1 ordinate. Ai fini dell'indicazione della categoria di lavorazioni fa fede quanto indicato nell'ordine di lavoro.

Articolo 31 – VARIAZIONI DEI LAVORI

L'Ente Appaltante si riserva la più ampia facoltà di apportare nell'esecuzione dei lavori, quando questi non risultino ultimati, tutte quelle varianti che riterranno opportuno far eseguire per la buona riuscita dell'intervento stesso.

Ulteriori indicazioni in corso d'opera, potranno essere fornite dalla Direzione Lavori, anche tramite disegni di particolari esecutivi, al fine dell'esatta interpretazione delle necessità relative all'intervento, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, ove richiesta all'Appaltatore (progetto di cantierizzazione) per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato, o determinata dalla Direzione dei Lavori, non potrà considerarsi variante, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

La Direzione Lavori, inoltre, avrà la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, varianti alle modalità esecutive, accelerazioni o rallentamenti di singole opere, spostamenti temporanei di attività, senza che la Ditta Appaltatrice possa per questi motivi richiedere maggiori compensi o proroghe al termine di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a non avanzare richiesta di compensi ed indennizzi di qualsivoglia natura o specie, oltre l'applicazione, per i lavori effettivamente eseguiti, di quelli previsti nell'Elenco Prezzi posto a base di gara costituito dal prezzario regionale e dall'elenco e l'analisi dei nuovi prezzi (**ALL. C**) nonché dei Nuovi Prezzi che eventualmente si concorderanno durante l'esecuzione dei lavori.

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto. L'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, non può introdurre variazioni a quanto previsto nelle disposizioni scritte di conferimento dei lavori senza averne ricevuta autorizzazione per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completo rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, che dovrà rimuovere e demolire le opere eseguite qualora la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non creda di accettarle. Qualora venissero accettate, l'Appaltatore, senza alcun aumento sul valore dell'appalto, sarà obbligato all'esecuzione delle eventuali opere accessorie e complementari che gli siano richieste perché i lavori eseguiti corrispondano alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Articolo 32 – AFFIDAMENTI A SOGGETTI DIVERSI DAGLI AGGIUDICATARI

L'ASL si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelle oggetto del presente accordo quadro senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa risarcitoria da parte degli Aggiudicatari.

CAPO SETTIMO – CONTABILIZZAZIONE, PREZZO, PAGAMENTI E ONERI

Articolo 33 – ELENCO PREZZI

Quale elenco prezzi per la contabilizzazione di tutte le prestazioni del presente Accordo Quadro, varrà l'elenco prezzi costituito dal "Prezzario Regionale delle Opere Edili" e dal "Prezzario Regionale degli Impianti" in vigore l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte in sede di gara pubblicati dall'Unioncamere Liguri, nonché l'elenco e l'analisi dei nuovi prezzi in allegato (**ALL. C**).

Ai prezzi del listino a base d'asta verrà applicato lo sconto contrattuale definito dalla miglior offerta valida alla quale i sei Aggiudicatari si dovranno adeguare con il meccanismo meglio specificato nel bando e nel disciplinare di gara. Lo sconto sui listini è da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo. Il ribasso non verrà applicato alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dei costi della sicurezza.

Il ribasso non verrà applicato al costo della manodopera al netto delle spese generali e dell'utile di impresa.

L'eventuale giustificazione economica dello sconto effettuato, se richiesta dalla Stazione Appaltante, dovrà tenere conto dei costi della mano d'opera con riferimento ai minimi salariali previsti dal CCNL.

Articolo 34 – CONTABILITÀ LAVORI

I lavori saranno contabilizzati a misura o in economia a discrezione della Direzione Lavori.

La contabilizzazione dei lavori a misura verrà effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato. La contabilizzazione delle opere in economia, **da autorizzarsi preliminarmente dalla Direzione Lavori**, verrà effettuata considerando il tempo effettivo di lavoro impiegato, i noli, i trasporti e il materiale utilizzato.

Durante le fasi di intervento dovrà essere redatto, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori, un rapporto di lavoro (**ALL. D**) riportante in modo leggibile data, sede dell'intervento, lavorazioni effettuate, ore lavorate, materiali utilizzati, noli, misurazioni in corso d'opera nonché nome e cognome degli operatori che hanno eseguito la manutenzione; gli eventuali allegati fogli di lavoro contenenti le informazioni sopra elencate e relative ad una fase o a uno specifico periodo di tempo, dovranno essere trasmessi alla Direzione dei Lavori, anche via fax, entro le 48 ore successive.

I tempi di percorrenza necessari per raggiungere il cantiere, nonché i costi relativi ai mezzi di trasporto e alle relative spese sostenute, non verranno in nessun caso compresi nella contabilità. Nelle prestazioni dei mezzi d'opera saranno computate soltanto le ore di effettivo funzionamento in cantiere. In ogni caso non sarà riconosciuto alcun altro compenso per il trasporto del mezzo sul luogo d'impiego.

I prezzi unitari in base ai quali saranno compensati i lavori a misura sono quelli contenuti nell'Elenco Prezzi posto a base di gara.

Le opere in economia, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Il ricorso alle opere in economia è limitato al 10% del valore della contabilità effettuata.

I materiali, le apparecchiature e i lavori che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione/certificazione potranno essere contabilizzati solo successivamente alla presentazione della documentazione relativa e/o della certificazione della corretta posa in opera da parte dell'esecutore/installatore.

Articolo 35 – FORMA DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

A parziale deroga delle norme sulla contabilità dei lavori verrà realizzato un unico registro di contabilità per ciascun Aggiudicatario sul quale verranno riportate le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore relativamente a tutti gli appalti ad esso affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Il Registro di contabilità, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal R.U.P. e dall'Aggiudicatario (cfr. art. 163 c. 1 Reg.) deve anche essere bollato e vidimato dall'Ufficio del Registro competente per territorio (cfr. art. 183 c. 4 Reg.). Le relative spese saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Nel registro, la cui tenuta è responsabilità del Direttore dei Lavori, il quale può peraltro affidarla, pur sempre sotto la sua diretta responsabilità, al personale che lo coadiuva (cfr. artt. 126 c. 2 lett. g e 160 c. 1 Reg.), vengono riportate le annotazioni delle partite di lavorazioni e delle somministrazioni già trascritte sul libretto delle misure, seguendo il loro ordine cronologico.

Il registro di contabilità costituisce sede principe per l'iscrizione di domande, riserve ed osservazioni da parte dell'appaltatore.

Il Direttore dei Lavori deve, periodicamente, presentare il registro di contabilità all'appaltatore affinché questi ne prenda visione e lo sottoscriva ed in tale sede, se ha ragioni di lamentela e di doglianza economica nei confronti della stazione appaltante, deve a pena di decadenza, esprimere per iscritto le proprie eccezioni.

Articolo 36 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Ogni Aggiudicatario avrà diritto a pagamenti in acconto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che gli appalti eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00).

Alla fine di ogni anno solare sarà emesso uno stato di avanzamento, riferito ai lavori eseguiti a tutto il trentun dicembre del medesimo anno di riferimento, qualunque sia l'importo dei lavori eseguiti a tale data, per ognuno dei sei aggiudicatari.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo degli appalti eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art.29 del D.Leg.vo n° 77/1995.

Il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità contributiva (DURC) agli enti preposti (INPS, INAIL, cassa edile ecc.).

Gli Aggiudicatari tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli accordi contrattuali.

Articolo 37 – CONTO FINALE, COLLAUDO E PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni sessanta dalla data di conclusione dell'ultimo appalto dei quali verrà effettuato collaudo o certificato di regolare esecuzione, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

Il conto finale può essere redatto per qualsiasi numero di appalti affidati anche su base annuale.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il collaudo delle opere avverrà secondo quanto previsto dagli artt. 215 - 238 del Regolamento D.P.R. 207/10, è facoltà del Committente nominare un Collaudatore in corso d'opera o eseguire Certificato di regolare esecuzione.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29, comma 2, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione dell'ultimo certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 38 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Non sarà in nessun caso effettuata revisione prezzi e pertanto i prezzi posti a base d'asta s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità dell'Accordo Quadro, indipendentemente da qualsiasi eventualità, e sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che l'Aggiudicatario debba sostenere al riguardo per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio, ed in particolare:

1. per i materiali ogni spesa per fornitura, lavorazione, messa in opera, protezione, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., per darli pronti a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro accessibile da automezzo anche leggero (motocarro), garantendo inoltre: mezzi d'opera compreso i provvisori, nessuno escluso; modelli e prove; tutte le forniture occorrenti e le loro lavorazioni ed impiego; indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse; carreggi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;
2. per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per il pagamento sulle paghe orarie e sulle indennità, assicurazioni, infortuni, ecc.;
3. per gli oneri previsti per l'applicazione dei piani di sicurezza ai sensi delle leggi vigenti;
4. per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
5. per i lavori di misura: tutte le spese per forniture, lavorazione, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e in discesa, ecc. e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi;
6. tutti gli attrezzi, strumenti e macchinari necessari per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori nonché quanto necessario per mantenere gli stessi in perfetto stato di efficienza.

Articolo 39 – NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di categorie di lavori che non risultano nell'Elenco Prezzi posto a base di gara, la Direzione dei Lavori procede alla determinazione di nuovi prezzi osservando le norme dei commi 1 e 2 dell'art.163 del D.P.R. 207/10 e approvati dal Responsabile del Procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. I nuovi prezzi dovranno essere sottoposti a tutti gli Aggiudicatari che potranno adire secondo quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo.

CAPO OTTAVO – CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Articolo 40 - PROVVEDIMENTI PER INADEMPIENZE

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario comporteranno l'applicazione di penali nei termini che seguono:

- a. **Irreperibilità dell'Aggiudicatario, del suo Rappresentante o del Tecnico reperibile:**
€ 500,00 per ogni infrazione;
- b. **Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori urgenti o per l'intervento a seguito di chiamate in reperibilità (art. 13):**
€ 200,00 per ogni infrazione;
- c. **Mancato rispetto dei tempi previsti per l'inizio di lavori ordinari:**

€ 200,00 per ogni infrazione;

- d. **Mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori ritenuti non accettabili e contestati:**
€ 100,00 per importi di lavori fino a € 5.000,00, €300,00 per importi di lavori compresi tra € 5.000,00 e € 20.000,00, € 60,00 per importi di lavori superiori a 20.000,00, per ogni inadempienza;
- e. **Mancato rispetto della programmazione prevista per il termine di esecuzione delle opere o mancata consegna del rapporto di lavoro:**
€ 10,00 per importi di lavori fino a € 5.000,00, €30,00 per importi di lavori compresi tra € 5.000,00 e € 20.000,00, € 60,00 per importi di lavori superiori a 20.000,00, per ogni inadempienza per ogni giorno di ritardo nel termine di esecuzione delle opere o nella consegna del rapporto di lavoro non debitamente giustificato;
- f. **Mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori:**
€ 200,00 per ogni mancata osservanza;
- g. **Intralcio alle attività ASL:**
€ 300,00 per ogni segnalazione ricevuta dagli operatori ASL e verificata dalla Direzione dei Lavori;
- h. **Mancata sostituzione del personale ritenuto non idoneo dalla Direzione dei Lavori entro il termine di giorni uno:**
€ 500,00 per ogni mancata sostituzione;
- i. **Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro:**
Si rimanda alle penali previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- j. **Mancata risposta scritta da parte dell'Aggiudicatario entro cinque gg. dall'invio di comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante richiedente risposta sempre per iscritto:**
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Resta inteso che oltre all'addebito della penale verrà richiesto all'Aggiudicatario il riconoscimento di qualsiasi danno causato a cose o persone a seguito dell'inadempienza contrattuale.

Le contestazioni di irregolarità verranno notificate all'Aggiudicatario in qualsiasi momento verrà ritenuta opportuna la loro applicazione.

La comunicazione verrà effettuata tramite nota scritta o via email riportante l'indicazione delle sanzioni applicate per la mancanza. Gli importi delle penali applicate verranno riportati sul registro di contabilità.

Le penali verranno applicate con deduzione direttamente sul pagamento relativo al SAL interessato ovvero sul SAL successivo.

Nei casi di cui ai punti a., b., c., d. (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) è facoltà della Direzione dei Lavori interpellare l'Aggiudicatario successivo in ordine di rotazione. Tale ricorso non esonererà l'Aggiudicatario inadempiente dall'applicazione della penale.

Nel caso in cui l'ASL sia costretta ad eseguire autonomamente prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro per impossibilità – ai sensi dei punti a., b., c., d. (irreperibilità, mancato inizio lavori, mancato ripristino lavori) – di tutti gli Aggiudicatari operanti sulla medesima area, gli stessi saranno tenuti a corrispondere tutte le spese sostenute.

Laddove le penali irrogate nell'anno, anche cumulativamente, superino l'importo di € 10.000,00 l'Ente Appaltante avrà diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro con l'Aggiudicatario.

Qualora le inadempienze dovessero essere causa di sospensione delle normali attività istituzionali tali da essere riconducibili all'interruzione di pubblico servizio, l'Aggiudicatario è chiamato a rispondere in sede legale e amministrativa, compreso il riconoscimento pecuniario del danno.

Articolo 41 – CONTROVERSIE E CONTENZIOSI

Viene esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, o risoluzione dell'Accordo Quadro o in ordine alle modalità di esecuzione, conduzione o gestione dell'Accordo Quadro, se non composta in via bonaria tra le parti, sarà devoluta alla decisione del giudice ordinario.

Viene stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del foro di Genova.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi all'Accordo Quadro.

Articolo 42 – RISOLUZIONE O RECESSO DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora le opere già compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili, o l'Aggiudicatario non avesse ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente Capitolato, l'ASL avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro immediatamente.

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere l'Accordo Quadro, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "ipso iure", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all' articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo Quadro, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari a euro 10.000,00.

In casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, come sopra previsti, l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili; costituiscono parte sostanziale dell'Accordo Quadro ed hanno separatamente piena efficacia nel caso di loro inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del Accordo Quadro da parte del Committente.

Inoltre, l'Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di rescindere unilateralmente l'Accordo Quadro in qualunque tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., art. 345 L. n. 2248 del 1865, art. 134 comma 1 del Codice. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite solamente relativamente agli ordini affidati.

L'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto l'Accordo Quadro, mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Aggiudicatario, o di uno o più soci della ditta, in caso di società. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Aggiudicatario, alcun compenso per la parte di Accordo Quadro non ancora eseguita.

L'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto di Accordo Quadro in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o dell'Impresa mandate, ovvero in entrambi i casi, qualora si tratti di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, o in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti di un'Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare.

Il Responsabile del Procedimento

PER ACCETTAZIONE DI TUTTI GLI ARTICOLI DEL CAPITOLATO TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE